

## AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

**Delibera Assemblea**

ATTO N. 14

**OGGETTO: Disposizioni in merito alla sospensione della fornitura.**

L'anno **2013** (duemilatrecenti) addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore 16.00 in Macerata - Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto del Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato.

Intervengono:

PROVINCIA DI MACERATA	Quota 5%	No			
Comune:	quota %	Sindaco o delegato	Comune:	quota %	Sindaco o delegato
ACQUACANINA	0.40	No	MORROVALLE	2.20	No
APIRO	1.20	No	MUCCIA	0.52	No
APPIGNANO	1.02	No	PIEVEBOVIGLIANA	0.54	No
BELFORTE DEL CHIANTI	0.51	Si	PIEVETORINA	1.30	Si
BOLOGNOLA	0.39	No	PIORACO	0.52	No
CALDAROLA	0.70	No	POGGIO S. VICINO	0.23	No
CAMERINO	3.17	No	POLLENZA	1.59	Si
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	0.22	No	PORTO RECANATI	1.82	Si
CASTELRAIMONDO	1.43	No	POTENZA PICENA	3.24	No
CASTELSANTANGELO SUL NERA	1.05	Si	RECANATI	5.04	No
CESSAPALOMBO	0.50	No	S. SEVERINO MARCHE	5.11	Si
CINGOLI	3.92	No	SEFRO	0.68	No
CIVITANOVA MARCHE	7.67	Si	SERRAPETRONA	0.68	No
CORRIDONIA	3.22	Si	SERRAVALLE DI CHIANTI	1.56	No
FIASTRA	0.92	Si	TOLENTINO	4.73	Si
FIORDIMONTE	0.34	No	TREIA	3.02	Si
FIUMINATA	1.35	No	USSITA	0.85	Si
GAGLIOLE	0.44	No	VISSO	1.63	Si
MACERATA	9.23	Si	CASTELFIDARDO	3.36	Si
MONTECASSIANO	1.60	No	FILOTTRANO	2.66	No
MONTECAVALLO	0.57	Si	LORETO	2.30	No
MONTECOSARO	1.21	No	NUMANA	0.71	No
MONTEFANO	1.03	No	OSIMO	6.78	No
MONTELUPONE	1.03	No	SIROLO	0.81	No

**Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari**

Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.

Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Incidenza percentuale 46,58 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il punto “Varie ed eventuali” lasciando che il Direttore illustri il documento istruttorio e le motivazioni che hanno reso necessaria la trattazione d’urgenza.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Visti:

- la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta con i gestori S.I. Marche S.c.r.l., Centro Marche Acque S.c.r.l. e Unidra S.c.r.l. recante, all’art. 22 e all’art. 23 rispettivamente, la previsione circa l’adozione della Carta e del Regolamento del servizio idrico integrato (s.i.i.);
- il Regolamento del s.i.i. approvato dall’A.ATO 3 con delibera AC n. 7 del 9 ottobre 2008;
- la Carta del s.i.i. approvata con delibera AC n. 9 del 22 giugno 2010;
- la modifica del suddetto Regolamento (art. 53 bis, relativo alle perdite occulte, e Allegato N, concernente il Fondo di garanzia), di cui alla delibera AC n. 7 del 23 luglio 2009, con la quale l’Assemblea deliberava, tra l’altro:  
*“3. di assegnare al Consiglio di Amministrazione dell’AATO il compito di decidere in ordine a eventuali successive modifiche al Regolamento del s.i.i. e ai suoi Allegati che dovessero rendersi necessarie, derivanti dalla effettiva gestione ed applicazione pratica del Regolamento medesimo.”;*

### Considerato che:

- l’art. 53 del Regolamento, al comma 2, prevede la possibilità (non l’obbligo), per il gestore, di attivare la procedura relativa alla sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento di una fattura;
- il gestore, ai sensi dell’art. 78 dello stesso Regolamento, ha l’obbligo di dare comunicazione all’utente dell’intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 20 giorni di calendario, indicando tempi e modalità con i quali l’utente può regolarizzare la sua posizione;
- il citato art. 53 prevede, inoltre, l’addebito all’utenza morosa delle spese sostenute dal gestore per la chiusura e riapertura del flusso idrico;
- il punto 6.3 della Carta del s.i.i. (Ritardato pagamento e morosità), oltre a richiamare i tempi di riattivazione (1 giorno lavorativo) delle forniture sospese per morosità, coerentemente con quanto previsto dall’art. 78 del Regolamento, specifica quanto segue:

*“Non è in ogni caso sospesa la fornitura:*

- *nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi è intervento dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale;*  
*(...omissis...)*”

### Considerato, inoltre, che:

- la risorsa idropotabile è un bene essenziale e l’Autorità deve porre in essere quanto nelle proprie facoltà affinché il maggior numero di utenze possibili possa sempre disporre almeno del quantitativo minimo essenziale, stabilito in una dotazione unitaria giornaliera pari a 50 l/ab.;
- la difficile situazione economica vissuta in questi anni in Italia, che vede una forte riduzione del potere d’acquisto dei cittadini, sta determinando un considerevole aumento del numero delle utenze che trovano serie difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
- risulta opportuno allungare i tempi intercorrenti tra la prima comunicazione degli insoluti all’utente e l’eventuale effettiva sospensione della fornitura;

Assunto il prescritto parere di regolarità reso a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all'oggetto della presente delibera

Dott. Massimo Principi \_\_\_\_\_ firma all'originale: Massimo Principi\_\_\_\_\_

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il presente atto non genera impegni di spesa;

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto esposto,

**IL DIRETTORE PROPONE DI SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA  
LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL S.I.I.**

1. in caso di mancato pagamento di una fattura, il gestore dovrà, successivamente alla prima comunicazione degli insoluti all'utente e indipendentemente dall'applicazione della mora di cui all'art. 53, c.1, del Regolamento del s.i.i., far precedere all'invio a mezzo raccomandata A/R, con valore di costituzione in mora e preavviso di sospensione, un sollecito inviato con lettera semplice, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale l'utente può regolarizzare la sua posizione;
2. nel caso di fornitura per uso domestico residenziale e ad eccezione dei casi in cui l'impianto interno sia dotato di serbatoio o vasca di accumulo, in luogo della sospensione del servizio il gestore interverrà sulle condotte di allacciamento dell'utenza morosa con interposizione di un dispositivo riduttore di flusso (lente tarata) tale da consentire comunque un'erogazione unitaria minima, su base giornaliera, di 50 l/ab.;
3. nell'ipotesi di cui al punto precedente il gestore non addebiterà all'utente alcuna spesa di sospensione o riattivazione del servizio, ma solo gli eventuali interessi di mora, calcolati ai sensi dell'art. 53, c.1, del Regolamento del s.i.i.;
4. di notificare la decisione ai gestori del s.i.i. operanti nel territorio dell'ATO 3, per consentire l'immediata adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 23 dicembre 2013

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente propone all'Assemblea di seguenti emendamenti:

- sostituire alla parola "sospensione" la parola "riduzione" nell'ultimo punto della parte istruttoria che, conseguentemente diventerebbe: "*risulta opportuno allungare i tempi intercorrenti tra la prima comunicazione degli insoluti all'utente e l'eventuale effettiva riduzione della fornitura*";
- eliminare dal punto 2. del deliberato la frase: "e ad eccezione dei casi in cui l'impianto interno sia dotato di serbatoio o vasca di accumulo".

Prende la parola il Commissario Straordinario del Comune di Treia, Dott.ssa Tiziana Tombesi, che chiede al Presidente alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle modifiche in votazione. Il Presidente risponde.

Verificato che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione l'approvazione, al punto "Varie ed eventuali" dell'O.d.G., del documento istruttorio esposto dal Direttore: "*Disposizioni in merito alla sospensione della fornitura*":

In quanto agli emendamenti proposti:

Presenti: 46,58% su 100.

Votanti: 46,58% su 100.

Favorevoli: 46,58% su 100.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Stante l'esito della votazione, gli emendamenti sono approvati all'unanimità dei presenti.

In quanto alla delibera emendata:

Presenti: 46,58% su 100.

Votanti: 46,58% su 100.

Favorevoli: 46,58% su 100.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Stante l'esito della votazione, la delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente pone poi a votazione l'immediata eseguibilità della decisione:

Presenti: 46,58% su 100.

Votanti: 46,58% su 100.

Favorevoli: 46,58% su 100.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Stante l'esito della votazione, l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità dei presenti.

## **L'ASSEMBLEA**

**Udita** la relazione del Direttore dell'AATO, Dott. Massimo Principi, e la discussione che ne è seguita;


**Visto** l'esito delle votazioni;


### **DELIBERA LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL S.I.I.**

1. in caso di mancato pagamento di una fattura, il gestore dovrà, successivamente alla prima comunicazione degli insoluti all'utente e indipendentemente dall'applicazione della mora di cui all'art. 53, c.1, del Regolamento del s.i.i., far precedere all'invio a mezzo raccomandata A/R, con valore di costituzione in mora e preavviso di sospensione, un sollecito inviato con lettera semplice, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale l'utente può regolarizzare la sua posizione;
2. nel caso di fornitura per uso domestico residenziale in luogo della sospensione del servizio il gestore interverrà sulle condotte di allacciamento dell'utenza morosa con interposizione di un dispositivo riduttore di flusso (lente tarata) tale da consentire comunque un'erogazione unitaria minima, su base giornaliera, di 50 l/ab.;
3. nell'ipotesi di cui al punto precedente il gestore non addebiterà all'utente alcuna spesa di sospensione o riattivazione del servizio, ma solo gli eventuali interessi di mora, calcolati ai sensi dell'art. 53, c.1, del Regolamento del s.i.i.;

### **L'ASSEMBLEA DELIBERA INOLTRE**

4. di notificare la decisione ai gestori del s.i.i. operanti nel territorio dell'ATO 3, per consentire l'immediata adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.





Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_ firma all'originale: Antonio Secchiari\_\_

\_\_ firma all'originale: Mauro Giustozzi\_\_

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

-----  
Visto di esecutività